

CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI GESTIONE PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
PERIODO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO
DAL 1.1.2025 AL 31.12.2029

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio dei comuni interessati, del servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm..
2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio intercomunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo diritto, l'accertamento e la riscossione, sia in forma volontaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.
4. La concessione del servizio oggetto del presente capitolato è relativa ai Comuni di Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi e Villachiera per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2024, con eventuale opzione di rinnovo per il periodo 1.1.2025 - 31.12.2029.
5. Nel caso in cui l'aggiudicazione fosse successiva alla data dell'1.1.2020, la concessione avrà durata dal primo giorno del mese successivo al verbale di consegna con scadenza al 31.12.2024 o 31.12.2029 in caso si eserciti l'opzione di rinnovo. Le Amministrazioni interessate provvederanno a spostare i termini di versamento dell'imposta di pubblicità a data da definire, per garantire al nuovo concessionario la gestione dell'intero incasso annuale.
6. Alla scadenza del periodo di cui al comma 5, il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà dei Comuni di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il concessionario si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per i Comuni.
7. Le riscossioni del triennio 2016 - 2017 - 2018 per ciascun Comune sono riportate nell'allegato A del presente capitolato.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, unica e inscindibile, avrà la durata 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024, naturali successivi e continui, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) salvo i casi

di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione. Al termine della concessione, il concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato del servizio è pari a € 590.520,00, comprensivo dell'eventuale proroga di mesi 6 (sei), calcolato come segue e tenuto conto del minimo annuo garantito dovuto ai sei Comuni:
 - 20% (percentuale di aggio posta a base di gara) degli incassi presunti lordi annui quantificati in € 281.200,00= dal 1.1.2020 per anni 5 (anni 2020/2021/2022/2023/2024), pari ad annui € 56.240,00= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 281.200,00 per tutte le annualità considerate;
 - 20% (percentuale di aggio posta a base di gara) degli incassi presunti lordi annui quantificati in € 281.200,00= in caso si eserciti l'opzione di rinnovo dal 1.1.2025 per anni 5 (anni 2025/2026/2027/2028/2029), pari ad annui € 56.240,00= (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 281.200,00 per tutte le annualità considerate;
 - 20% (percentuale di aggio posta a base di gara) del gettito presunto per mesi 6, dal 1.1.2030 al 30.6.2030, pari a € 140.600,00 (oltre ad Iva se dovuta) e quindi pari ad € 28.120,00 per il periodo di proroga considerato.Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: Euro 0,00.
Importo comprensivo di costo della manodopera, con riferimento al contratto del settore terziario e dei servizi: Euro 36.000,00/anno.
3. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di concessione, in altre tipologie di imposta, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
4. Il Comune capofila si riserva inoltre la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, qualora tale servizio venga avviato a livello di ambito distrettuale dall'Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale, mediante avviso tramite raccomandata inviato almeno sei mesi prima dalla data di risoluzione. Eventuali investimenti realizzati dalla Concessionaria e non ancora ammortizzati saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente Appaltante.
5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. **Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale offerto in sede di gara (percentuale posta a base d'asta pari al 20%),** da calcolare sull'introito risultante dall'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni comprese le eventuali relative maggiorazioni e/o soprattasse.
2. Al concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/1993 a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del concessionario di massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
3. Il concessionario garantisce in ogni caso ai Comuni l'introito di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, per complessivi **euro 174.500,00=, così suddivisi:**

		Peso %
Lograto	€ 15.000,00	8,60
Longhena	€ 1.000,00	0,57
Maclodio	€ 10.000,00	5,73
Orzinuovi	€ 130.000,00	74,49
Orzivecchi	€ 18.000,00	10,32
Villachiara	€ 500,00	0,29
<i>totale</i>	<i>€ 174.500,00</i>	<i>100%</i>

ART. 4 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina del tributo, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.
2. Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione che risulti inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

ART. 5 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE E RENDICONTI DELLA GESTIONE

1. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016, i versamenti spontanei effettuati entro la scadenza prevista dalla normativa o successivamente in regime di ravvedimento operoso, relativi alle tipologie di entrata in concessione, vengono effettuati dal contribuente su appositi conti correnti postali dedicati intestati ai Comuni, sui quali vengono attivate le misure di bollettazione e rendicontazione. Nel caso in cui si verificassero incassi sui conti intestati al Concessionario, questo è obbligato a riversare al Comune tali importi seguendo le modalità e i termini di cui al successivo comma 4 e a giustificarne la provenienza.
2. Ciascun Comune permetterà la visibilità degli incassi al Concessionario al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti e di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'oggetto di entrata, dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale, e comunque fino al completamento delle operazioni di rendicontazione.
3. Il concessionario, in accordo con i Comuni, può comunque attivare forme alternative di versamento tali da garantire all'ente l'acquisizione diretta degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento.
4. Il concessionario provvederà ad incassare le entrate diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e comunque conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate dei Comuni. La riscossione ed il riversamento delle somme in ordine alle suddette attività, al netto dell'aggio di competenza del Concessionario, saranno effettuati in rate trimestrali posticipate scadenti il decimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
5. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, il concessionario deve inoltre presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando, per ciascuna imposta in concessione (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) distinta su base territoriale:
 - a. l'importo lordo delle riscossioni, al netto dei rimborsi effettuati, distinto per anno di imposta e per modalità di pagamento (c/c postale, contante, bonifico, ecc.);
 - b. l'aggio dovuto, per anno di imposta;

- c. la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;
- d. l'eventuale differenza tra l'importo delle riscossioni, come indicato alla precedente lettera a) e su cui è stato calcolato l'aggio, e gli effettivi riversamenti eseguiti al Comune di riferimento nello stesso periodo.

6. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di adesione al nodo dei pagamenti PagoPA, secondo le modalità previste nei successivi commi.
7. Il sistema di pagamento utilizzato dal concessionario dovrà essere integrato, senza costi aggiuntivi per l'ente concedente, con il sistema Pago PA, che consentirà ai cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.
8. L'integrazione del sistema di pagamento utilizzato dal Concessionario dovrà essere effettuata con esito positivo entro un anno dall'inizio della gestione da parte della Ditta aggiudicatrice e dovrà essere garantita per tutta la durata della concessione.
9. Fino all'attivazione del sistema di pagamento integrato con PagoPa le modalità di riscossione saranno quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo.
10. Entro e non oltre il 30 gennaio successivo al termine di ogni anno, il concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 secondo il modello 21 approvato con D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e ss.mm..
11. Nel caso in cui le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo garantito, il versamento al Comune interessato, della differenza dovuta, sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.
12. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune si applicano le penalità previste dal presente capitolato.

ART. 6 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva, una per ciascun Comune, secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e **per un importo pari 10% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 3 comma 3 del presente capitolato.** La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del singolo contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.
2. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
3. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.
4. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente.
2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione (spese di notifica, spese esecutive, ecc.), siano essi inviati in posta ordinaria che raccomandata o atti giudiziari ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Si precisa che le spese postali per le pratiche non rimosse rimarranno a carico della ditta appaltatrice.
3. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate da ciascun Comune.
4. Il concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunicazione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
5. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 507/1993 e dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
6. Il concessionario dovrà trasmettere ai Comuni, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre ai Comuni per le programmazioni future.
7. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della Normativa sulla privacy 2016/679.
8. Il concessionario comunica inoltre ai Comuni il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.
9. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 6 e 7 devono essere comunicate ai Comuni alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni lavorativi dalla loro sostituzione.
10. Il concessionario è obbligato a fornire ai Comuni tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

11. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con i Comuni.
12. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone con i Comuni le specificità.

ART. 9 - REGISTRI E STAMPATI

1. Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

ART. 10 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipula del presente contratto, nella consistenza indicata nel verbale di consegna del servizio come riportato nell'allegato B) del presente capitolato.
2. I Comuni potranno, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di alcuni impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio di competenza, ed il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni.
3. Il concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
4. Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del concessionario.
5. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno a ciascun Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dai Comuni, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
6. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione.

ART. 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dei singoli Comuni.
2. Il concessionario si impegna a fornire, una volta all'anno, la banca dati delle fattispecie soggette ad imposizione per l'imposta comunale sulla pubblicità e dei soggetti obbligati al pagamento. A tal fine predisporrà uno o più file o data base relazionali secondo modalità che verranno concordate con il competente Servizio Informatico comunale o altro soggetto delegato. Si impegna inoltre ad attivare con modalità internet o altra modalità concordata con il competente Servizio Informatico comunale, un accesso per la consultazione on line

del gestionale per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del concessionario.

3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collaborazione con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
4. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22 comma 10 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate date in concessione nonché la carta dei servizi.
5. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune capofila, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso, che verrà periodicamente consegnato ai rispettivi Comuni.

ART. 12 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/1993, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo regolamento di ciascun Comune e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità esonerandone i Comuni.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
4. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà ciascun Comune con spese a carico del concessionario, che provvederà a riversarle all'ente richiedente.
6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 13 – RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione come presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dai singoli Comuni e concordandone con gli stessi modalità e tempi di realizzazione.

ART. 14 – PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.
2. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.
3. Ogni Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso i Comuni.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune presso cui presta servizio e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
5. Qualora il Comune presso cui si svolge il servizio ritenga che un addetto sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
7. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ART. 15 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario predispone e mantiene sul territorio del Comune di Orzinuovi, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio dedicato. Qualora ritenuto necessario, il Concessionario si impegna a fissare appuntamenti con l'utenza presso la sede dei singoli Comuni.
2. L'ufficio deve essere collocato, strutturato ed organizzato in modo da consentire un agevole accesso all'utenza, con particolare attenzione all'accesso per soggetti con ridotta capacità motoria.
3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune di Orzinuovi e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire **entro 2 mesi** dalla data di inizio del servizio. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire nel Comune di Orzinuovi una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.
4. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura "Comuni di Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiera – Servizio Affissioni Pubblicità – gestione ditta", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
5. L'orario di apertura del servizio al pubblico deve essere concordato con gli enti e tendenzialmente deve armonizzarsi con l'orario di apertura degli uffici comunali. Eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso dei Comuni.
6. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).

7. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in corso di gara, relativamente alla parte di "organizzazione del ricevimento dell'utenza", con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dai Comuni.
8. Il concessionario, entro 3 mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con i Comuni le specificità.
9. Il concessionario agisce nel rispetto della Normativa sulla privacy 2016/679, della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) nonché del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e successive modificazioni.
10. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni o disservizi all'utenza potranno essere contestate dai Comuni mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi stabiliti dal presente capitolato.

ART. 16 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il concessionario predispone il Piano Generale degli impianti pubblicitari, entro un anno dall'affidamento della concessione, occupandosi o della redazione o della revisione in base alle specificità di ogni singolo Comune.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la tipologia dei mezzi e degli impianti per la pubblicità esterna e per le affissioni, sia pubbliche che private, nonché dei criteri di localizzazione degli stessi nel territorio comunale.
3. Il Comune di Orzinuovi necessita della revisione del Piano generale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 13.4.2006 e s.m.i. I Comuni di Lograto, Longhena, Macclodio, Orzinuovi, Orzivecchi necessitano della redazione del Piano.

ART. 17 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il servizio di ispezioni e controlli è affidato ad ogni Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.
2. Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati dei Comuni e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.
3. Il concessionario è tenuto:
 - a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o di far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
 - b) ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/1993 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
 - c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dai Comuni;
 - d) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze del contribuente.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 18 - PENALITA'

1. Il caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del

Responsabile del servizio di ciascun Comune, che vanno da un minimo di 500,00 euro fino ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - ❖ Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione successiva alla scadenza;
 - ❖ Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
 - ❖ Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere 50,00 euro per ogni manifesto;
 - ❖ Versamenti tardivi all'ente: il concessionario deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti sulla somma versata tardivamente;
 - ❖ Mancata presentazione del rendiconto contabile e relativi allegati di cui all'art. 5 del presente capitolato: 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ Mancata comunicazione ai servizi comunali competenti delle situazioni di cui all'art. 8 (obblighi del concessionario) comma 3 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ Mancata sostituzione/manutenzione impianti pubbliche affissioni di cui all'art. 10 comma 3 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ Mancato allestimento della sede nei termini e modi previsti dall'art. 15 comma 2: 10% della cauzione. Per ogni giorno di ulteriore ritardo il concessionario deve corrispondere al Comune capofila Orzinuovi 100,00 euro.
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
4. La constatazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 17 comma 4.
5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune potrà rivalersi direttamente sull'aggio già maturato dal concessionario ma non ancora liquidato ovvero sul deposito cauzionale.
6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto, nel caso in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:
 - mancata apertura dell'ufficio in Comune di Orzinuovi entro i termini di cui all'art. 15 comma 3 del presente capitolato;
 - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, rimasti inevasi, nonostante formali contestazioni da parte del Comune, anche nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal Concessionario non siano state considerate esaustive;
 - inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
 - non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - abbandono del servizio da parte del Concessionario;
 - mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità delle infrazioni accertate e contestate compromettono il servizio stesso ad insindacabile giudizio del Comune;
 - cessione a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario;

- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi;
 - cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.
2. E' motivo di risoluzione della concessione anche la dichiarazione di fallimento del Concessionario.
 3. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento.
 4. In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio.
 5. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta Concessionaria risponde con il proprio patrimonio.

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, il concessionario si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:
 - a comunicare ai Comuni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate **ai lavori/al servizio/alla fornitura**, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere ai Comuni l'elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
 - ad informare immediatamente i Comuni e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.
2. Il contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 21 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla Normativa sulla privacy 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 22 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che non potrà essere definita bonariamente fra il concessionario e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria, competente il Foro di Brescia, salvo che la controversia non attenga a profili amministrativi della concessione.

ART. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui agli art. 105 e 174 del Codice.
2. Non è consentita la cessione del presente contratto.

ART. 24 - CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

1. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 25 - NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE

1. Qualora norme di legge sopravvenute nel corso della concessione lo impongano, il contratto si ritiene risolto di diritto senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 26 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 27 - STIPULAZIONE CONTRATTO

1. Il Concessionario è obbligato alla stipulazione del contratto, uno per ciascun Comune, che sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale e pertanto il legale rappresentante del concessionario dovrà essere munito di firma digitale. Qualora, senza giustificativi motivi, esso non adempia a tale obbligo, le Amministrazioni possono dichiararne la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.
2. Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 1.1.2020 31.12.2024.

COMUNE DI LOGRATO

ANNO	ICP PERMANENTE		ICP TEMP	DIRITTI P.A.	N. AVVISI ACCERT	MAGGIORAZ	INTERESSI	TOTALE
	EURO	N. POSIZIONI						
2016	28.956,13	93	207,00	1.474,70	28	1.363,83	6,58	32.008,24
2017	22.202,47	86	167,50	1.880,96	48	3.105,94	2,16	27.359,03
2018	21.613,94	87	191,05	1.625,88	28	2.115,84	5,53	25.552,24

COMUNE DI LONGHENA

ANNO	ICP PERMANENTE		ICP TEMP	DIRITTI P.A.	N. AVVISI ACCERT	MAGGIORAZ	INTERESSI	TOTALE
	EURO	N. POSIZIONI						
2016	1.513,31	10	14,00	444,70	4	32,65	0,04	2.004,70
2017	1.990,92	12	3,00	593,62	1	461,30	0,78	3.049,62
2018	1.306,51	13	5,70	458,20	5	263,70	0,19	2.034,30

COMUNE DI MACLODIO

ANNO	ICP PERMANENTE		ICP TEMP	DIRITTI P.A.	N. AVVISI ACCERT	MAGGIORAZ	INTERESSI	TOTALE
	EURO	N. POSIZIONI						
2016	13.578,76	60	23,00	645,98	11	90,07	0,45	14.338,26
2017	14.902,57	59	41,50	1.477,78	25	1.255,13	1,65	17.678,63
2018	15.489,17	65	292,46	1.138,26	12	521,81	2,66	17.444,36

COMUNE DI ORZINUOVI

ANNO	ICP PERMANENTE		ICP TEMP	DIRITTI P.A.	N. AVVISI ACCERT	MAGGIORAZ	INTERESSI	TOTALE
	EURO	N. POSIZIONI						
2016	176.383,99	342	5.193,30	8.783,12	133	7.421,38	157,91	197.939,70
2017	197.576,47	359	1.812,00	9.856,64	79	9.554,48	107,05	218.906,64
2018	210.294,27	333	1.377,83	10.133,26	123	13.411,54	39,67	235.256,57

COMUNE DI ORZIVECCHI

ANNO	ICP PERMANENTE		ICP TEMP	DIRITTI P.A.	N. AVVISI ACCERT	MAGGIORAZ	INTERESSI	TOTALE
	EURO	N. POSIZIONI						
2016	23.819,22	69	312,45	1.711,04	13	918,66	4,08	26.765,45
2017	25.951,52	67	667,50	2.162,20	13	664,18	2,93	29.448,33
2018	21.623,09	62	61,80	1.580,90	18	108,59	0,36	23.374,74

COMUNE DI VILLACHIARA

ANNO	ICP PERMANENTE		ICP TEMP	DIRITTI P.A.	N. AVVISI ACCERT	MAGGIORAZ	INTERESSI	TOTALE
	EURO	N. POSIZIONI						
2016	548,97	10	21,00	889,60	4	84,83	0,20	1.544,60
2017	804,00	10	16,50	1.595,38	2	-	-	2.415,88
2018	771,11	9	-	1.180,56	4	25,40	0,06	1.977,13

ALLEGATO B)

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2024.

ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

VIA	Q.TA'	DIMENSIONE
-----	-------	------------

LOGRATO				
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	N. 1	70 X 100	Stendardo mono	
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	N. 1	140 X 200	Stendardo mono	
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	N. 1	600 X 200	Tabella murale	
VIA MAZZINI	N. 1	140 X 200	Tabella murale	
VIA CALINI	N. 4	140 X 200	Tabella murale	
VIA CALINI	N. 2	200 X 140	Stendardo bifacciale	
VIA A. MORO	N. 5	140 X 200	Tabella murale	
VIA A. MORO	N. 2	100 X 140	Stendardo mono	
PIAZZA GRAMSCI	N. 1	100 X 140	Stendardo bifacciale	
PIAZZA PAOLO IV	N. 2	100 X 140	Stendardo bifacciale	
VIA MAZZINI	N. 1	200 X 140	Stendardo bifacciale	
VIA RUDIANA	N. 1	200 X 140	Stendardo bifacciale	
NAVATE	N. 1	140 X 200	Stendardo mono	

VIA	Q.TA'	DIMENSIONE
-----	-------	------------

LONGHENA				
VIA ARTIGIANALE	N. 1	160 X 200		
VIA DON ZAMBELLI	N. 1	160 X 200		
VIA EUROPA	N. 1	160 X 200		
VIA MARCONI	N. 1	160 X 200		
VIA SABA	N. 1	160 X 200		
VIA XXIV MAGGIO	N. 1	160 X 200		
VILLAGGIO PAOLO VI	N. 3	160 X 200		

Uffici della Comunicazione e della Pubblica Amministrazione

VIA	Q.TA'	DIMENSIONE
-----	-------	------------

MACLODIO				
VIA ROMA	N. 2	200 X 140	Bifacciale	
VIA ROMA	N. 2	140 X 200	Monofacciale	
VIA RUDIANA	N. 1	200 X 140	Bifacciale	
VIA RUDIANA	N. 1	140 X 200	Bifacciale	
VIA CAVOUR	N. 1	140 X 200	Bifacciale	
PIAZZA EUROPA	N. 2	200 X 140	Bifacciale	
VIA DELLA BATTAGLIA	N. 1	140 X 200	Bifacciale	

VIA	Q.TA'	DIMENSIONE
-----	-------	------------

ORZINUOVI				
VIALE BAINSISSA	N. 9	200 X 140		
VIALE BAINSISSA	N. 5	140 X 200		
VIA GIOTTO	N. 2	200 X 140		
VIALE EUROPA	N. 4	200 X 140	LUTTI	
VIALE MARCONI	N. 5	200 X 140		
VIA BERLINGUER	N. 2	200 X 140		COMUNE
P.LE AERONAUTICA	N. 2	140 X 200		
VIA INTERNAZIONALE	N. 2	140 X 200	LUTTI	
VIA LONATO	N. 2	140 X 200		
VIA MATTEOTTI	N. 2	200 X 140		
VIALE ISONZO	N. 1	200 X 140		
VIALE MONTE NERO	N. 2	200 X 140		
VIALE XXIV MAGGIO	N. 4	200 X 140		
VIALE XXIV MAGGIO	N. 10	140 X 200		
VIALE XXV APRILE	N. 2	200 X 140	LUTTI	
VIA PUCCINI	N. 1	200 X 140		
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	N. 1	200 X 140		
VIA VECCHIA	N. 1	200 X 140		
VIALE PIAVE	N. 1	200 X 140		
VIA CORRIDONI	N. 1	200 X 140		
VIA SAURO	N. 1	200 X 140		
VIA ALLENDE	N. 1	200 X 140		
VIA BOCCACCIO	N. 1	200 X 140		
VIA CRISPI	N. 1	70X100	LUTTI	
VIA MAZZINI	N. 1	70X100	LUTTI	COMUNE
VIA A. DA BRESCIA	N. 1	70X100	LUTTI	COMUNE
VIA CONV. AGUZZANO	N. 1	70X100		COMUNE

Frazioni				
CONIOLO - VIA ABBAZIA	N. 1	200 X 140	LUTTI	COMUNE
CONIOLO - VIA F.LLI PEA	N. 1	200 X 140	LUTTI	COMUNE
OVANENGO - P.ZZA IV NOVEMBRE	N. 1	200 X 140	LUTTI	COMUNE
BARCO - VIA TURATI	N. 1	200 X 140	LUTTI	COMUNE

